



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale: spese di lite

Va ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dell'art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica.

NDR: in tal senso Cass. 08/01/2018, n. 182 e 30 aprile 2014, n. 9556.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 26.1.2021, n. 1615

...omissis...

Fatti di causa

Con sentenza del 6.6.2017, il Tribunale di Bologna, riformò la sentenza del Giudice di Pace di Bologna, che, decidendo sull'opposizione proposta da R.G. nei confronti del Comune di Casalecchio di Reno, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato tra le parti le spese di lite.

Per quel che ancora rileva in sede di legittimità il Tribunale, applicando il principio della soccombenza virtuale, condannò il Comune alle spese di lite nella misura di Euro 130,00 per il giudizio di primo grado oltre ad Euro 37,00 per il contributo generale ed Euro 153,00 per il giudizio d'appello. Il giudice di merito liquidò la fase di studio e quella introduttiva e non anche la fase di istruttoria e di trattazione, poichè la revoca della sanzione in autotutela era stata comunicata il 3.5.2013, due settimane prima dell'udienza di comparizione del 17.5. 2013.

Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso *omissis* sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Comune di Casalecchio di Reno. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. n. 140 del 2012, D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d'appello liquidato le spese di lite in misura inferiore ai limiti tariffari. Sostiene il ricorrente che l'art. 91 c.p.c., comma 4, secondo cui le spese, le competenze e gli onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda, si applica alle ipotesi in cui il giudice di pace decida secondo equità mentre nella materia relativa all'opposizione alle sanzioni amministrative la decisione avverrebbe secondo diritto. Inoltre, il giudice di merito non avrebbe operato la liquidazione attraverso la suddivisione per fasi, consentendo alla Corte di controllare la corretta applicazione della tariffa professionale.

Il motivo è infondato.

Il collegio intende dare continuità al principio secondo cui vanno applicate le tariffe professionali vigenti al momento in cui il professionista abbia completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata (Sez. U., Sent. n. 17405 del 12/10/2012 Sez. 2 -, Sent. n. 30529 del 19/12/2017).

A tal fine, ove sia pronunciata sentenza di appello, il giudice procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo, e, quando, come nella specie, riformi la sentenza di primo grado, provvede sulle spese dell'intero giudizio, rinnovandone totalmente la regolamentazione e la liquidazione in conseguenza, appunto, di un apprezzamento necessariamente unitario, sicchè non può liquidarsi l'opera svolta da un difensore nel grado precedente secondo le tariffe all'epoca vigenti, se nelle more, è intervenuto altro decreto ministeriale che le modifica.

Nel caso di specie, la sentenza d'appello, emessa in data 6.6.2017, ha riformato, sia pur limitatamente alle spese, la sentenza di primo grado, sicchè la liquidazione va effettuata secondo il D.M. n. 55 del 2014, sia per il giudizio di primo grado che per il giudizio d'appello.

Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non trova applicazione l'art. 91 c.p.c., comma 4, secondo cui le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della causa, avendo questa Corte ritenuto che tale limitazione riguarda le ipotesi in cui il giudice di pace decide secondo equità mentre, in relazione alle sanzioni amministrative, la decisione avviene secondo diritto. Va quindi ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91 c.p.c., comma 4, opera soltanto

nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applicai nelle controversie di opposizione a ordinanza -ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento Euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica (Cassazione civile sez. II, 08/01/2018, n. 182; Cass. civ., Sez. Seconda, Sentenza 30 aprile 2014, n. 9556).

Le somme concretamente liquidate nella sentenza impugnata sono, inoltre, inferiori ai minimi tariffari (Cassazione civile sez. III, 28/02/2019, n. 5798Cass. Civ., sez. I, 9.10.2015, n. 20289).

La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il collegio è nelle condizioni di decidere la causa nel merito, rideterminando le spese dei gradi di merito sulla base dei limiti tariffari, considerata l'oggettiva semplicità della causa e la circostanza che il procedimento si sia concluso per cessazione della materia del contendere perchè la sanzione era stata revocata in sede di autotutela. Non va, inoltre, liquidata la fase istruttoria e/o di trattazione in quanto già prima dell'udienza di comparizione innanzi al Giudice di Pace era stato comunicato il provvedimento di revoca in sede di autotutela.

Sulla base di tali criteri, le spese del giudizio di primo grado vanno quantificate in Euro 140,00 mentre le spese del giudizio d'appello in Euro 230,00 oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida in Euro 140,00 le spese del giudizio innanzi al Giudice di pace ed in Euro 230,00 le spese innanzi al Tribunale, oltre spese forfettarie, iva e cap come per legge. Condanna il Comune di Casalecchio Reno al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 645,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVAITALIA.COM